

I) PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO E DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*).



Il problema della gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) è molto attuale in Italia e riguarda principalmente l'impatto che la specie ha sulle coltivazioni e sugli habitat naturali, considerate soprattutto le aspettative dei cacciatori di mantenere le popolazioni a livelli demografici elevati al fine di esercitare un prelievo più consistente.

Proprio per arginare all'esplosione demografica della predetta specie, la Regione Puglia ha inteso promuovere la redazione di un "Piano di Gestione e controllo del Cinghiale" su base regionale, trasferendo le somme necessarie per attivare apposita convenzione tra l'Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Biologia- e gli AA.TT.CC. pugliesi.

La presente sezione contiene le linee di indirizzo per la disciplina dell'avvio sperimentale della "caccia al cinghiale", con le diverse tecniche di prelievo, tenuto conto che trattandosi di una gestione adattativa potranno intervenire progressive modifiche e aggiustamenti sulla base della verifica dei risultati e delle esigenze che si profileranno nel futuro. La "caccia al cinghiale" è finalizzata al mantenimento della presenza della specie a densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali in modo da prevenire e minimizzare i danni alle colture. La prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali è uno strumento necessario che deve essere adottato dall'Ambito Territoriale di Caccia (d'ora in avanti A.T.C.), in maniera tale che dalla combinazione delle azioni di caccia e di prevenzione

scaturisca la maggiore efficacia per la salvaguardia delle produzioni agricole e forestali.

Le finalità della presente sezione possono essere così sintetizzate:

- a) promuovere l'utilizzo di tutte le strategie venatorie ammesse dalla legge per razionalizzare il prelievo venatorio delle popolazioni selvatiche di Cinghiale (*Sus scrofa*) insistenti sul territorio dell'ATC; (compresa la riduzione delle densità a valori prossimi allo 0) per una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole e forestali;
- b) promuovere l'utilizzo corretto e completo di tutte le strategie di prevenzione dei danni;
- c) promuovere una progressiva riduzione dei danni attraverso la fissazione di soglie massime di danno realistiche, sempre minori e mediante l'utilizzo di tutti i metodi di caccia ammessi;
- d) responsabilizzare maggiormente le squadre di braccata, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione nel mantenere su livelli accettabili i danni nei territori di loro competenza;
- e) garantire la pubblica incolumità, sia per chi pratica tali forme di caccia che per chi frequenta gli ambienti rurali, mediante la formazione dei soggetti abilitati al prelievo;
- f) effettuare le misurazioni biometriche sui capi abbattuti, anche al fine di valutare ogni anno il potenziale riproduttivo della popolazione locale;
- g) accertare lo stato sanitario dei capi abbattuti per promuovere la valorizzazione delle carni e consentire anche la loro commercializzazione;
- h) vietare ogni forma di pasturazione con l'eccezione delle modalità previste da specifiche modalità venatorie o per la sicurezza nelle attività di controllo.

Per la gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, la prevenzione e la stima dei danni alle colture agro-forestali ed il controllo sanitario dei capi abbattuti, l'ATC si riferirà ai seguenti documenti tecnici, ai pareri redatti da ISPRA e dedeterminazioni dirigenziali ed in particolar modo a:

- *“Linee guida per la gestione del cinghiale” (Monaco et al., 2003);*
- *“Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette” (Monaco et al., 2010);*
- *“Impatto degli ungulati sulla colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali” (Riga et al. 2011);*
- *“Disciplinare degli interventi di limitazione dei danni arrecati da uccelli e mammiferi problematici all'interno degli istituti faunistici e faunistico venatori (pubblici e privati) e del territorio a gestione programmata della caccia. Documento definitivo a seguito parere ISPRA Prot 0017209 del 02-05-12;*
- *Parere P.G. Nr. 0012840 del 14/04/2011 “Periodo di caccia al Cinghiale”;*
- *Parere P.G. Nr. 51874/T-DI del 17/11/2015 “Richiesta indicazioni tecniche su prova di tiro”;*
- *“Determinazione del dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere 11 ottobre 2016, n. 1002 -Direttive per il controllo sanitario nell’ambito della*

gestione del rischio Trichine in suini allevati, in cinghiali oggetto di attività venatoria e nella fauna selvatica-”.

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

COMPITI DELL'ATC PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE.

1. L'Ambito Territoriale di Caccia, per la gestione faunistico-venatoria del Cinghiale (*Sus scrofa*), procederà:

- a) all'individuazione nel territorio destinato a caccia programmata dell'“Unità di Gestione Provinciale” e dei “Distretti”, dove praticare le differenti modalità di caccia alla specie.
- b) alla redazione del “Piano annuale di gestione del Cinghiale”;
- c) all'assegnazione ad ogni “Distretto di caccia” di un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia in braccata/girata/caccia di selezione al cinghiale;
- d) alla ripartizione dei capi abbattibili tra le squadre/gruppi di girata/cacciatori di selezione iscritti al “Distretto di caccia”, anche mediante la formulazione di graduatorie;
- e) a definire le modalità di prenotazione *on line* e controllo delle uscite di caccia;
- f) al controllo sanitario dei capi abbattuti;
- g) alla redazione della “Relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione del cinghiale promosse dall'ATC”.

- DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA – UNITA' DI GESTIONE PROVINCIALE E DISTRETTI DI CACCIA –

1. L'ATC, per il prelievo venatorio del Cinghiale, nel territorio di competenza destinato a caccia programmata, avvalendosi:

- a) degli abilitati ed iscritti alle “Squadre di caccia collettiva al cinghiale”;
- b) degli abilitati ed iscritti ai “Gruppi di girata al Cinghiale”;
- c) degli abilitati ed iscritti alla “Caccia di selezione al cinghiale”;

provvederà, ogni anno, a perimetrare cartograficamente in ambiente SIT l'“Unità di Gestione Provinciale del Cinghiale”, che a sua volta dovrà essere suddivisa in “Distretti”.

2. L'ATC, al fine di dare attuazione a quanto sopra, nell'“Unità di Gestione Provinciale del Cinghiale”, individuerà:

- I. i “Comprensori Faunistici Omogenei” (CFO). Preliminarmente, all'interno del territorio di ogni comune andranno misurati i macro-fattori ambientali, idrografici, geomorfologici, ambientali-faunistici, agro-silvo-colturali e antropici, con particolare attenzione all'abbondanza dei boschi e/o aree naturali; poi gli stessi comuni saranno aggregati per affinità ambientali e classificati in “Comprensori Faunistici Omogenei”.
- II. le “aree vocate”, dove è presente la specie e si registrano danni contenuti agli ecosistemi ed alle colture agricole e forestali; l'obiettivo gestionale sarà quello della conservazione della popolazione a livelli tali da non determinare un

aumento dei danni alle colture agricole e forestali. Dette "aree vocate" dovranno essere suddivise in "Distretti di caccia collettiva al Cinghiale", che dovranno avere le dimensioni non inferiore ai 1000 ettari, gli stessi dovranno essere perimetrati sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e funzionali all'organizzazione delle attività di gestione. All'interno dei "Distretti di Caccia collettiva al cinghiale" potranno essere individuate:

- a. le "Zone di caccia in braccata" di circa 200-500 ettari su base comunale o intercomunale e le "Aree di braccata" di circa 50-100 ettari, dove consentire il prelievo della specie mediante la forma di "Caccia in braccata";
- b. le "Zone di caccia in girata" di circa 100-200 ettari su base intercomunale o comunale e le "Aree di girata" di circa 5-25 ettari, dove consentire il prelievo della specie mediante la forma di "Caccia in girata".

I "Distretti di Caccia collettiva al cinghiale", saranno considerati saturi quando il rapporto cacciatore/TASP (Territorio agro-silvo-pastorale) è uguale o inferiore a 1 cacciatore /10 ha.

- III. le "aree problematiche", dove è presente la specie e si registrano danni agli ecosistemi ed alle colture agricole e forestali; l'obiettivo gestionale sarà quello della conservazione della popolazione che dovrà comunque essere ricondotta ad un livello numerico tollerabile da quel dato territorio al fine di determinare una consistente riduzione dei danni agli ecosistemi ed alle colture agricole e forestali. Dette "aree problematiche" dovranno essere suddivise in "Distretti di Caccia di Selezione al Cinghiale", che dovranno avere le dimensioni non inferiore ai 1000 ettari, gli stessi dovranno essere perimetrati sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e funzionali all'organizzazione delle attività di gestione. All'interno dei "Distretti di Caccia di Selezione" saranno individuati i "Settori di caccia" di circa 200 ettari su base comunale o intercomunale e i "Punti di Sparo", dove consentire il prelievo della specie mediante la forma di "Caccia di selezione".

I "Distretti di Caccia di selezione", saranno considerati saturi quando il rapporto cacciatore/TASP (Territorio agro-silvo-pastorale) è uguale o inferiore a 1 cacciatore /100 ha.

- IV. le "aree non vocate", dove è occasionalmente presente la specie e vi è un'alta potenzialità di danni agli ecosistemi ed alle colture agricole di pregio (orticole, viticole ed arboree, ecc); l'obiettivo gestionale sarà quello della "densità 0" e della riduzione del rischio di espansione della popolazione sulla parte restante dell'"Unità di Gestione Provinciale del Cinghiale" per evidenti motivi di incompatibilità della sua presenza con le esigenze di conservazione e produttive della zona, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi danni agli ecosistemi ed alle colture agricole. Dette "aree non vocate", dovranno essere suddivise in "Distretti a densità 0 del cinghiale", che dovranno avere le dimensioni non inferiore ai 1000 ettari, gli stessi dovranno essere perimetrati sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e funzionali all'organizzazione delle attività di gestione. All'interno dei "Distretti a densità 0 del cinghiale" saranno

individuati i “*Settori a densità 0*” di circa 100 ettari su base comunale o intercomunale e i “*Punti di Sparo*”.

I “*Distretti a densità 0*”, saranno considerati saturi quando il rapporto cacciatore/TASP (*Territorio agro-silvo-pastorale*) è uguale o inferiore a 1 cacciatore / 50 ha.

Se tali misure non fossero sufficienti si dovrà sottoporre la specie a “*Piani di Controllo*”.

V. il “*Comprensore Faunistico Omogeneo*” di riferimento in cui ricade ciascun “*Distretto di caccia*”.

3. L'ATC, per i vari “*Distretti*”, dovrà inoltre indicare i parametri territoriali più significativi ai fini gestionali (estensione, uso del suolo, pendenze, idrografia, reticolo stradale, confini amministrativi e degli istituti di gestione, ecc.).

- PIANO ANNUALE DI GESTIONE

1. L'ATC, redigerà e trasmetterà alla *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*, **entro il 15 febbraio di ogni anno**, il “*Piano annuale di gestione del cinghiale*” che comprenderà la stesura:

- a) del “*Piano annuale di prevenzione dei danni*”;
- b) del “*Piano Annuale di Prelievo*”;
- c) del “*Piano annuale di monitoraggio sanitario della specie*”,

2. Per la stesura dei predetti documenti l'ATC dovrà:

- a) dotarsi di un “*SIT*” (*Sistema Informativo Territoriale*), all'interno del quale georeferenziare i dati relativi ai danni, alle attività di prevenzione, agli abbattimenti e agli interventi di controllo della specie che con le odierne possibilità di analisi, su base geografica, offerte dal SIT costituiranno il supporto conoscitivo integrato sul quale basare le scelte gestionali;
- b) dotarsi, per il territorio di competenza, dalla “*Carta digitale dell'uso del suolo*”, della “*Carta delle Vocazioni faunistiche ed idoneità ambientale del cinghiale*”, della “*Carta delle vocazioni agro forestali*” e della “*Carta del rischio dei danni*”;
- c) dotarsi di un “*Programma informatico*”, per l'espletamento corretto *on line* di tutti gli adempimenti connessi alle diverse forme di caccia contemplate nel presente regolamento anche al fine di agevolare le attività di vigilanza;
- d) individuare i “*Comprensori Faunistici Omogenei*” di riferimento in cui ricadono i “*Distretti di caccia*”;
- e) calcolare l'estensione (km²) delle colture danneggiate incluse nel singolo “*Distretto di caccia*”;
- f) definire l’*“Incidenza media dei danni per km²”* nel singolo “*Distretto di caccia*”;
- g) definire la “*Soglia massima del danno economico tollerabile*” nel singolo “*Distretto di caccia*”;
- h) provvedere, altresì, prioritariamente alla erogazione dei contributi per gli interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni da Cinghiale alle produzioni agricole, nonchè all'erogazione dei contributi per il risarcimento degli stessi (art.14 c. 14 L. n. 157/92 e s.m.i.);

- i) definire il numero massimo di posti disponibili per l'accesso all'attività venatoria nel singolo "*Distretto di caccia*";
- j) definire, per ogni "*Distretto di caccia*", l'impegno (numero di giornate di volontariato), a carico dei cacciatori di Cinghiale autorizzati, per la realizzazione delle misure di prevenzione dei danni causati dalla specie alle coltivazioni agrarie;
- k) definire, per ogni "*Distretto di caccia*", in caso di mancata realizzazione del piano, le eventuali penalità in termini di capi assegnati per la successiva stagione venatoria a carico dei cacciatori di Cinghiale autorizzati;
- l) raccogliere, su apposite schede, i dati inerenti l'impatto della specie sugli ecosistemi agro-forestali e sulle attività antropiche;
- m) definire gli interventi di miglioramento ambientale secondo le "*linee guida nazionali*";
- n) raccogliere, su apposite schede, i dati inerenti gli interventi di miglioramento ambientale;
- o) procedere ad una accurata valutazione economica dei danni causati dalla specie agli ecosistemi agro-forestali e alle attività antropiche secondo le "*linee guida nazionali*";
- p) individuare l'entità, le modalità, i tempi di esecuzione e la localizzazione del prelievo;
- q) organizzare il recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- r) raccogliere, su apposite schede, i dati relativi allo svolgimento delle diverse forme di caccia/interventi di controllo ed ai capi abbattuti (sesso, età, etc.);
- s) allestire i "*Punti di raccolta, rilevamento dei dati biometrici e controllo sanitario dei capi abbattuti*";
- t) monitorare lo stato sanitario dei capi abbattuti;
- u) analizzare i risultati di caccia al fine di redigere delle statistiche venatorie come indici dell'andamento temporale e spaziale delle presenze della specie sul territorio;
- v) misurare l'efficacia degli interventi gestionali adottati, utilizzando quali valori di riferimento gli indici dell'andamento temporale e spaziale delle presenze sul territorio della specie e le soglie economiche di sostenibilità del danno nei diversi "*Distretti*", per intervenire successivamente con eventuali modifiche ed aggiustamenti in corso d'opera delle azioni di caccia e di prevenzione dei danni per la salvaguardia delle produzioni agricole e forestali.

3. Tutti i dati di cui al comma 2, che abbiano un riferimento territoriale dovranno essere georeferenziati.

4. Il C.d.G. dell'ATC annualmente definirà i costi relativi esclusivamente all'esame di laboratorio per la ricerca delle Trichine ed il contributo per le spese sostenute dall'A.T.C. per lo smaltimento dei residui di macellazione che i cacciatori di Cinghiale dovranno sostenere per il conferimento delle carcasse al "*Punto di raccolta, rilevamento dei dati biometrici e controllo sanitario dei capi abbattuti*";

5. L'ATC, provvederà altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione,

status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.

- PIANO ANNUALE DI PREVENZIONE DEI DANNI

1. Il “*Piano annuale di prevenzione dei danni*” definisce le attività di prevenzione dei danni da Cinghiale sugli ecosistemi e sulle produzioni agricole e ne valuta la reale efficacia in termini di riduzione dei danni.
2. Nel “*Piano annuale di prevenzione dei danni*” saranno indicate le “*aree*” dove realizzare gli interventi di prevenzione e le diverse “*tecniche di prevenzione del danno*” (*diretta ed indiretta*).
3. In funzione della presenza di colture a rischio, le “*aree*” dove realizzare gli interventi di prevenzione potranno ricadere all'interno delle “*aree vocate*”, delle “*aree problematiche*”, delle “*aree non vocate*”.
4. Tra le “*tecniche di prevenzione diretta del danno*” da Cinghiale alle coltivazioni agricole e forestali (olfattiva, acustica, meccanica, elettrica) si utilizzeranno:
 - a) le recinzioni meccaniche. I recinti permanenti costruiti con pali e rete metallica parzialmente interrata risultano, se ben realizzati, praticamente “impermeabili” ai cinghiali, e sono idonei per la protezione di ridotti appezzamenti di particolare pregio (vivai, orti);
 - b) le recinzioni elettrificate. I recinti dovranno essere costituiti da due o tre fili elettrificati posti ad un'altezza di circa 25 e 50 cm da terra (10, 30 e 60 cm nel caso di tre fili) e fissati ad una serie di paletti di sostegno mediante appositi isolatori. Il sistema di elettrificazione è costituito da batterie a 12 V oppure da pannelli solari; in alternativa, ove questo è possibile, il sistema può essere collegato direttamente con una linea elettrica a 220 V. Le apparecchiature migliori emettono impulsi brevi ed ad alto voltaggio, che consentono di conservare l'efficacia dei recinti anche nel caso di corto circuiti dovuti a contatti con la vegetazione che altrimenti rischierebbero di interrompere il flusso di corrente. La recinzione potrà essere installata secondo due modalità principali: a protezione integrale delle singole parcelle potenzialmente appetite dal Cinghiale o come protezione lineare di tratti a rischio, per esempio zone di confine tra bosco ed aree coltivate; in entrambi i casi è comunque necessario che il montaggio venga eseguito con cura e seguendo le asperità del terreno.
5. Tra le “*tecniche di prevenzione indiretta del danno*” da Cinghiale alle coltivazioni agricole e forestali (foraggiamento artificiale), si utilizzeranno:
 - a) le colture a perdere. Consistono nel destinare dei piccoli appezzamenti di terreno alla coltivazione di cosiddette “colture a perdere”. Questo tipo di interventi dovranno essere localizzati ai margini del bosco, o al suo interno, ed in prossimità delle zone di rimessa degli animali, in modo da assicurare le condizioni di tranquillità necessarie a favorirne la frequentazione da parte dei cinghiali.

6. Le diverse “tecniche di prevenzione del danno” (diretta ed indiretta) potranno essere impiegate contemporaneamente e in maniera sinergica.

7. Il “Piano annuale di prevenzione dei danni” deve prevedere la pianificazione e la regolamentazione:

- a) delle recinzioni elettrificate che si intende attivare, ovvero:
 1. la loro estensione chilometrica;
 2. il numero di batterie da impiegare;
 3. la loro ubicazione territoriale riportata nel SIT;
 4. le emergenze agricole che si intende difendere;
 5. le persone responsabili dell'impiego delle recinzioni.
- b) delle colture a perdere, ovvero:
 1. il loro numero e la loro estensione;
 2. la loro ubicazione territoriale, riportata nel SIT;
 3. le essenze vegetali che vi si intende coltivare.
- c) di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.

- INTERVENTI GESTIONALI

1. Gli “Interventi gestionali” vanno contestualizzati al territorio in cui devono essere realizzati, tenendo in considerazione e valutando esplicitamente:

- a) la vocazione alla specie, dedotta dalla “Carta delle Vocazioni faunistiche ed idoneità ambientale per il cinghiale”;
- b) il rischio agricolo, dedotto dalla medesima “Carta del rischio dei danni”;
- c) il danno effettivamente causato, accertato attraverso una puntuale attività peritale;
- d) l’attività gestionale precedentemente effettuata.

2. Gli “Interventi gestionali” da realizzare possono poi essere divisi in “rutinari”, cioè quelli che costituiscono la prassi anche in condizioni di assenza di criticità e “straordinari”, cioè quelli da attivare quando i parametri indicatori segnalano che il livello di conflitto della specie con le attività antropiche sta assumendo connotati di insostenibilità.

3. Gli interventi *rutinari*, di cui l’ATC deve curare la realizzazione, comprendono: nelle “aree vocate”:

- a) la sensibilizzazione contestualizzata degli agricoltori relativamente alla problematica dei danneggiamenti ed alla necessità di far ricorso a sistemi di prevenzione, con particolare riferimento a:
 - aree a rischio di danneggiamento (“Carta del rischio dei danni”);
 - colture maggiormente colpite e periodi di maggior rischio;
- b) l'obbligo per l’ATC di collaborare alla messa in opera ed al monitoraggio del funzionamento dei sistemi di prevenzione eventualmente adottati;

nelle “aree problematiche”:

- a) l'obbligo per gli agricoltori di effettuare interventi di prevenzione, avvalendosi anche del supporto dell’ATC;
- b) l'obbligo per l’ATC di collaborare alla messa in opera ed al monitoraggio del funzionamento dei sistemi di prevenzione;

- c) l'obbligo per l'ATC di effettuare la caccia in selezione e realizzare tutti quegli interventi strutturali che la favoriscono, p.e.: allestimento di altane mobili e punti di sparo; allestimento degli insogli, dei punti di abbeverata e dei punti di foraggiamento in prossimità dei punti di sparo; loro georeferenziazione; controllo costante del funzionamento dei siti e dell'attività di foraggiamento;
- d) programmazione del prelievo del cinghiale commisurata anche all'andamento dei danni;

nelle “aree non vocate”:

- a) l'obbligo per gli agricoltori di effettuare interventi di prevenzione, avvalendosi anche del supporto dell'ATC;
- b) l'obbligo per l'ATC di collaborare alla messa in opera ed al monitoraggio del funzionamento dei sistemi di prevenzione;
- c) l'obbligo per l'ATC di effettuare la caccia in selezione e realizzare tutti quegli interventi strutturali che la favoriscono, p.e.: allestimento di altane mobili e punti di sparo; allestimento degli insogli, dei punti di abbeverata e dei punti di foraggiamento in prossimità dei punti di sparo; loro georeferenziazione; controllo costante del funzionamento dei siti e dell'attività di foraggiamento;
- d) programmazione del prelievo del cinghiale commisurata anche all'andamento dei danni;
- e) interventi di controllo diretto della specie secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. *Gli interventi straordinari* comprendono:

- a) anticipo dell'utilizzo delle poste di bilancio per la prevenzione dei danni arrecati dalla specie, con successiva verifica della corretta applicazione dei sistemi di prevenzione presso gli agricoltori a rischio;
- b) ricorso a tutti i metodi di caccia consentiti per il territorio;
- c) facilitazioni nell'esercizio della caccia al Cinghiale (aumento del numero di capi abbattibili, aumento del rapporto cacciatore/TASP, riduzione del contributo per le spese che i cacciatori di cinghiale dovranno versare per le differenti forme di caccia della specie;
- d) predisposizione di interventi di controllo, secondo le modalità previste dal presente regolamento, anche nelle *“aree vocate”* e nelle *“aree problematiche”*.

5. Il mancato recepimento delle presenti linee gestionali nel “Piano annuale di prevenzione dei danni” dell'ATC, o la loro non corretta applicazione, determineranno, la mancata approvazione del “Piano annuale di gestione del cinghiale” .

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA PREVENZIONE

1. L'ATC verificherà direttamente l'effettiva funzionalità dei metodi di prevenzione utilizzati al fine di accertarne la reale efficacia che comunque sarà strettamente dipendente dai tre fattori principali:

- scelta adeguata dei metodi in relazione allo specifico contesto locale;
- corretta messa in opera;
- costante manutenzione.

2. L'ATC dovrà inoltre promuovere il monitoraggio dei dati relativi all'entità ed alla distribuzione geografica degli interventi di prevenzione (ubicazione delle recinzioni, dislocazione dei punti di foraggiamento, ecc.) che costituisce, il necessario complemento della raccolta dei dati relativi ai danni alle colture assicurando i principi generali di omogeneità, regolarità, completezza ed accuratezza nella raccolta delle informazioni.

3. L'ATC, come nel caso dei danni, redigerà apposita "*Scheda di rilevamento delle misure di prevenzione*", contenente, tra l'altro, data ed ubicazione esatta dell'intervento (georeferenziazione), indicazione della coltura protetta e caratteristiche tecniche dell'operazione eseguita (metodo utilizzato, estensione dell'area, costo in termini di materiale utilizzato e manodopera) e procederà all'analisi dei dati relativi alla prevenzione che permetterà un adeguato monitoraggio degli investimenti di carattere economico relativi a questo tipo di attività, sia in termini assoluti che per unità di superficie, e, nel contempo, potrà fornire elementi per valutare localmente l'efficacia relativa delle diverse tecniche utilizzare.

MONITORAGGIO DEI DANNI PRODOTTI DAL CINGHIALE ALLE COLTIVAZIONI AGRO-FORESTALI E DEFINIZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA DI DANNO ECONOMICO TOLLERABILE

1. Le nuove linee guida di ISPRA per la gestione faunistica del Cinghiale, data l'obiettivo difficoltà di censimento della specie, propongono di fissare più che delle "*densità obiettivo*", delle "*soglie massime di danno economico tollerabile per fasce altimetriche*", e di riportare a queste le quote di capi da abbattere.

2. La definizione della "*Soglia massima di danno economico tollerabile*", in ciascun "*Distretto di caccia*", è l'obiettivo che deve essere perseguito quale parametro di riferimento per la pianificazione delle attività gestionali dell'ATC per ottenere una progressiva diminuzione dei danni attraverso la fissazione di soglie realistiche via via più basse ed esercitando un prelievo complessivo sulla specie mediante il dispiegamento di tutti i metodi di caccia ammessi (braccata, girata, selezione).

3. Per proporre delle prime "*soglie sperimentali*" attendibili dovranno essere utilizzati i dati annuali degli indennizzi liquidati dall'ATC negli ultimi cinque anni per Km² di *Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)* di competenza. L'obiettivo dell'ATC sarà diminuire/eliminare i conflitti fra cinghiale ed attività antropiche e le componenti sociali interessate. Di seguito si riporta la procedura da esperire per definire le "*Soglie massime di danno economico tollerabile per distretto*".

4. Preliminarmente, nell'"*Unità di gestione provinciale*", si dovrà calcolare in Km², per ciascun "*Comprensorio Faunistico Omogeneo*" (C.F.O.), "*Distretto*" e "*Comune*", ricadente nel distretto:

- il *Territorio Agro-silvo-pastorale (T.A.S.P.)*;
- l' "*estensione delle colture danneggiabili*".

5. Per ciascun "*Comprensorio Faunistico Omogeneo*" si procederà al calcolo:

- a) dell'"*Importo medio (€) annuale dei danni per Km² accertati nel C.F.O.*".
dividendo l'Importo dei danni accertati nel C.F.O. nell'anno di riferimento per i Km² di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (T.A.S.P.) del C.F.O.;

- b) dell' "Importo medio (€) nell'ultimo quinquennio dei danni per Km² accertati nel C.F.O." **facendo la media aritmetica, per il periodo di riferimento (5 anni), tra gli Importi medi annuli dei danni per Km² accertati nel C.F.O.;**
- c) dell' "Incidenza media (€/Km²) dei danni per km² di aree coltivate nel C.F.O" **dividendo l'Importo medio nell'ultimo quinquennio dei danni per Km² accertati nel C.F.O. per i Km² delle colture danneggiabili (seminativi, vigneti, arboreti, ecc) presenti nel C.F.O.;**
- d) dell'importo della "Soglia massima (€) di danno economico tollerabile nel C.F.O.", **moltiplicando l'Incidenza media (€/Km²) dei danni per km² di aree coltivate nel C.F.O. per i km² di colture danneggiabili (seminativi, vigneti, arboreti, ecc) inclusi nel C.F.O.;**
6. Per ciascun "Distretto" si procederà al calcolo:
- a) dell'importo della "Soglia massima (€) di danno economico tollerabile per distretto", **moltiplicando l'Incidenza media (€/Km²) dei danni per km² di aree coltivate nel C.F.O. per i km² di colture danneggiabili (seminativi, vigneti, arboreti, ecc) inclusi nel distretto;**
7. Per ciascun "Comune", ricadente nel distretto, si procederà:
- a) dell' "Importo (€) medio annuale dei danni per Km² accertati per Comune". **dividendo l'Importo (€/Km²) dei danni accertati nel Comune. nell'anno di riferimento per i Km² di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (T.A.S.P.) del Comune di riferimento;**
- b) dell' "Importo (€) medio nell'ultimo quinquennio dei danni per Km² accertati per Comune" **facendo la media aritmetica, per il periodo di riferimento (5 anni), tra gli Importi (€/Km²) medi annuali dei danni per Km² accertati per Comune;**
- c) al calcolo dell'importo della "Soglia massima (€) di danno economico tollerabile per Comune", **moltiplicando l'Incidenza media (€/Km²) dei danni per km² di aree coltivate nel C.F.O per i km² di colture danneggiabili (seminativi, vigneti, arboreti, ecc) inclusi nel comune di riferimento;**
- d) all'accertamento degli eventuali "episodi di sfioramento" nell'ultimo quinquennio, **confrontando l'importo della "Soglia massima (€) di danno economico tollerabile per Comune" con l' "Importo (€) medio annuale dei danni per Km² accertati per Comune";**
- e) al calcolo delle "percentuali di sfioramento" rispetto all'importo della "Soglia massima di danno economico tollerabile per Comune";
8. Al fine di evitare il superamento della "Soglia massima di danno economico tollerabile per distretto", l'ATC dovrà monitorare l'andamento di alcuni predittori dei danni in grado di segnalare anticipatamente la tendenza al superamento della predetta "Soglia" calcolata ed attivare opportuni interventi gestionali. A questo fine risulta particolarmente importante definire la fenologia dei danni. A causa delle caratteristiche ecologiche della specie, tra cui l'elevata vagilità e l'abitudine a effettuare movimenti migratori stagionali, anche importanti, per reperire le risorse necessarie al proprio sostentamento, la comprensione del fenomeno risulta più realistica accorpondo, su base altimetrica, i "Comprensori Faunistici Omogenei" (C.F.O.) in ambiti di maggiori dimensioni (es. Pianura e Collina).

9. L'intrinseca elevata variabilità spaziale e temporale del fenomeno di danneggiamento, rende complessa l'individuazione di *"predittori robusti"* (affidabili) da utilizzare per stimare precocemente nell'anno l'andamento dei danni rispetto alla *"Soglia"* calcolata. Ciononostante, al fine comunque di intervenire precocemente per evitare il superamento della *"Soglia"*, si renderà necessario definire degli indicatori che, monitorati a scadenze programmate, consentano di attivare gli interventi necessari al contenimento preventivo dei danneggiamenti.

10. Analizzando l'andamento dei danni rispetto alle principali coltivazioni potremo individuare due *"scadenze"* nell'anno in cui valutare il livello dei danni rispetto a delle *"presoglie"* calcolate in funzione della percentuale dei danni osservati nel periodo stabilito di riferimento.

11. Le *"scadenze"* saranno fissate rispettivamente a:

- a) *"fine marzo"*
- b) *"fine giugno"*.

12. I valori delle *"presoglie"* saranno riferibili ai periodi:

- a) *"gennaio/marzo"*;
- b) *"aprile/giugno"*.

- MODALITA' OPERATIVE DI VALUTAZIONE DEL DANNO

1. Affinchè il sistema di valutazione dei danni consenta di intervenire rapidamente, nell'adozione delle strategie gestionali per scongiurare il superamento della *"Soglia massima di danno economico tollerabile"*, l'ATC in collaborazione con le ASSOCIAZIONI AGRICOLE dovrà monitorare regolarmente e rigorosamente l'andamento dei danni nel corso dell'annata agraria.

2. Preliminarmente, come già detto in precedenza, si dovrà per rendere più realistica la comprensione del fenomeno dei danni accorpate, su base altimetrica, i *"Comprensori Faunistici Omogenei"* (C.F.O.) in ambiti di maggiori dimensioni quali:

- a) la *"Pianura"*,
- b) la *"Collina"*.

3. Per ciascuna fascia altimetrica, *Pianura e Collina*, saranno definiti, in corrispondenza delle *"scadenze"*, i valori percentuali delle *"presoglie"* di riferimento. Con questo criterio si riesce ad intercettare circa l'85% dei casi di effettivo superamento della *"Soglia massima di danno economico tollerabile"* in ciascun *"Distretto"*, pur ricomprendendo anche *"falsi allarmi"*.

4. La prima *"scadenza"* sarà fissata a *"fine marzo"*, desumendo il dato dalle coltivazioni danneggiate dal cinghiale nel periodo *"gennaio/marzo"*, generalmente *leguminose e foraggere*. Queste coltivazioni, definite *"coltivazioni sentinella"* sono infatti le prime nell'annata agraria ad essere interessate dai danneggiamenti. Per le coltivazioni di *leguminose e foraggere*, a *"fine marzo"*, bisognerà fissare il *"Primo valore percentuale di presoglia dei danni per ciascuna fascia altimetrica"* per ritenere concreto il rischio di superamento del valore dei danni calcolato nel quinquennio e riferito al periodo *"gennaio/marzo"* per la *"prima presoglia"*.

5. A “*fine marzo*” l’ATC verificherà se l’ammontare dei danni accertati nel periodo “*gennaio/marzo*” è inferiore o superiore al valore fissato precedentemente nel “*Distretto*” per la prima “*pre-soglia*”.

Gli scenari possibili saranno i seguenti:

- a) il “*Distretto*” presenta danni al di sotto del valore di “*pre-soglia*” e mantiene il regime di gestione rutinario del Cinghiale, in tal caso si continueranno a mettere in opera gli “*Interventi rutinari*” di cui all'articolo 6 comma 3;
- b) il “*Distretto*” presenta danni al di sopra del valore di “*pre-soglia*” ed entra nel regime di gestione straordinaria, per cui dovranno essere messi in opera nel “*Distretto di caccia*” (ed eventualmente in quelli immediatamente confinanti) gli “*Interventi straordinari*” di cui all'articolo 6 comma 4 lett. a), b) e c).

6. La seconda “*scadenza*” sarà fissata “*fine giugno*”, desumendo il dato da “*tutte le coltivazioni danneggiate dal cinghiale*” nel periodo “*aprile/giugno*”. Anche per “*tutte le coltivazioni danneggiate dal cinghiale*, a “*fine giugno*”, bisognerà fissare il “*Secondo valore percentuale dei danni per ciascuna fascia altimetrica*” per ritenere concreto il rischio di superamento del valore dei danni calcolato nel quinquennio riferito al periodo “*aprile/giugno*” per la “*seconda pre-soglia*”.

7. A “*fine giugno*” l’ATC verificherà se l’ammontare dei danni accertati nel periodo “*aprile/giugno*” è inferiore o superiore al valore calcolato precedentemente nel distretto per la seconda “*pre-soglia*”.

Gli scenari possibili saranno i seguenti:

- a) il “*Distretto*” continua a presentare danni al di sotto del secondo valore di “*pre-soglia*” e mantiene il regime di gestione rutinario del Cinghiale, in tal caso si continueranno a mettere in opera gli “*Interventi rutinari*” di cui all'articolo 6 comma 3;
- b) il “*Distretto*”, dopo aver sfiorato il valore della prima “*pre-soglia*”, rientra al di sotto del valore della seconda “*pre-soglia*” e può pertanto tornare al regime di gestione rutinario del Cinghiale, in tal caso si ritornerà a mettere in opera gli “*Interventi rutinari*” di cui all'articolo 6 comma 3;
- c) il “*Distretto*”, inizialmente sotto la prima “*pre-soglia*”, supera la seconda “*pre-soglia*” ed entra nel regime di gestione straordinaria, per cui dovranno essere messi in opera nel “*Distretto di caccia*” (ed eventualmente in quelli immediatamente confinanti) gli “*Interventi straordinari*” di cui all'articolo 6 comma 4. lett. a), b) c);
- d) il “*Distretto*” continua a rimanere sopra i valori di entrambe le “*pre-soglie*”, nonostante gli interventi straordinari già effettuati resta nel regime di gestione straordinaria, per cui dovranno essere messi in opera nel “*Distretto di caccia*” (ed eventualmente in quelli immediatamente confinanti) tutti gli “*Interventi straordinari*” di cui all'articolo 6 comma 4 lett. a), b) c) e d).

9. I primi “*valori percentuali di pre-soglia dei danni per ciascuna fascia altimetrica*” applicati andranno considerati come “*valori sperimentali*”, da verificare entro periodi abbastanza ravvicinati, almeno per un triennio, prima di fissarli come obiettivi gestionali permanenti. I valori proposti devono aiutare la programmazione dei prelievi

con l'obiettivo di abbassare su cifre più sopportabili i danni economici, in quelle realtà dove sono da ritenersi alti, indicativamente di almeno il 10% per anno.

10. L'ATC promuoverà il monitoraggio dei dati relativi all'entità ed alla distribuzione geografica dei danni assicurando i principi generali di omogeneità, regolarità, completezza ed accuratezza nella raccolta delle informazioni redigendo apposita "*Scheda di rilevamento dei danni*" contenente le seguenti informazioni: comune, località, ubicazione esatta della coltura danneggiata (georeferenziazione), data del danneggiamento, tipo di coltura danneggiata, tipo di danno rilevato, estensione della coltura interessata, quantità in peso di raccolto perso, quantificazione economica del danno subito, eventuale presenza di sistemi efficienti di prevenzione, ecc.

11. A fine anno si effettuerà una valutazione dell'andamento del fenomeno dei danneggiamenti da cinghiale nei diversi "*Distretti di caccia*", sia relativamente al superamento della "*Soglia massima di danno economico tollerabile*" definita, sia relativamente all'efficacia delle azioni intraprese per contenere il fenomeno. Tali valutazioni saranno esplicitate nella "*Relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione del cinghiale promosse dall'ATC*" di cui all'art. 15 del presente regolamento.

- PIANO ANNUALE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

1. Il "*Piano annuale di prelievo del cinghiale*", indicherà il numero totale dei capi abbattibili in braccata/girata/selezione nell'annata venatoria di riferimento.

2. Il "*Piano annuale di prelievo del cinghiale*" dovrà essere:

- a) formulato per "*Distretto di caccia*" (*collettiva, di selezione, a densità 0*);
- b) redatto sulla base del monitoraggio dettagliato dell'attività venatoria (utilizzando le statistiche venatorie come indici dell'andamento temporale e spaziale delle presenze sul territorio) e dei danni arrecati alle attività antropiche;
- c) sottoposto al parere preventivo dell'ISPRA e all'approvazione del Servizio Regionale competente.

3. Per una corretta stesura del "*Piano annuale di prelievo del cinghiale*" è necessario conoscere, all'interno di ciascun "*Distretto di caccia*", i parametri più importanti della popolazione oggetto di prelievo.

- MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI

1. Le tradizionali tecniche di campionamento rendono estremamente difficile ottenere una valutazione attendibile dei parametri più importanti di una popolazione di Cinghiali ovvero: la sua "*consistenza*" (numero di individui), la sua "*struttura*" (distribuzione in classi di sesso e di età) e la sua "*dinamica*" (evoluzione nel tempo -nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni, ecc), visto il comportamento elusivo della specie, le sue abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne e gli ambienti in cui localizza i covi.

2. Per la definizione dei predetti parametri si ritiene sia più informativo, utile e meno oneroso condurre un "*monitoraggio dettagliato dell'attività venatoria*", utilizzando le statistiche venatorie come "*indici dell'andamento temporale e spaziale delle presenze*" della specie sul territorio. L'esame dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria e di controllo consentirà di accertare con maggiore economicità ed attendibilità i predetti parametri.

- PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO SANITARIO DEL CINGHIALE

1. Il “*Piano annuale di monitoraggio sanitario del cinghiale*”, formulato per l’“*Distretto di caccia*”, serve monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio di competenza ed accertare la circolazione delle seguenti malattie infettive ed infestive sui capi abbattuti nelle azioni di caccia e negli interventi di controllo:

- a) *Trichinosi*;
- b) *Malattia di Aujeszky*;
- c) *Tubercolosi*;
- d) *Parassitosi intestinali e polmonari*;
- e) *Leptosirosi*;
- f) *Pesti suine*.

2. Il monitoraggio della Trichinosi, sarà effettuato obbligatoriamente su tutti i capi abbattuti.

3. Il monitoraggio delle patologie di cui al comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) del presente articolo dovrà essere effettuato a campione sui capi abbattuti, salvo diversa indicazione epidemiologica dei Servizi Sanitari competenti.

- CONTROLLO SANITARIO DEI CAPI ABBATTUTI

1. L'ATC cura le modalità di allestimento e di gestione dei “*Punti di raccolta e controllo sanitario e rilevamento dei dati biometrici dei capi abbattuti*”.

2. L'ATC provvederà, a proprie spese, alla realizzazione in ciascun Distretto di almeno un “*Punto di raccolta e controllo sanitario e rilevamento dei dati biometrici dei capi abbattuti*”. che dovrà essere messo a disposizione dei cacciatori abilitati al prelievo nelle diverse modalità di caccia del cinghiale, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.

3. L'A.T.C. predisporre specifici accordi con un “*Operatore del Settore Alimentare*”: ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di Cinghiale provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 34 della L.R. 27/1998, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

4. L'A.T.C. dispone altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati alla abilitazione come “*personale formato*” in materia di igiene e sanità, di cui all'Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, di almeno un cacciatore per squadra/gruppo di girata e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.

5. L'ATC, provvederà alla predisposizione di azioni per la valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di Cinghiale proveniente dai capi cacciati e abbattuti nel territorio dell'ATC, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.

- RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI

1. L'ATC deve tenere nota di tutti gli abbattimenti dei cinghiali nei diversi “*Distretti*” e per le diverse forme di caccia in apposito registro informatizzato. Tale registro deve

essere costantemente aggiornato e sempre disposizione del Servizio Caccia dell'Amministrazione competente per le attività di controllo.

- RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CINGHIALE PROMOSSE DALL'ATC

1. L'ATC, **entro il 10 febbraio di ogni anno**, redigerà e trasmetterà alla *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali* competente, la "Relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione del cinghiale promosse dall'ATC" riferita all'anno solare precedente, che riporterà in modo dettagliato per singolo "Distretto di caccia" la percentuale di completamento del piano annuale di prelievo, gli interventi di prevenzione realizzati, la descrizione degli eventi di danneggiamento, specificando per ognuno la localizzazione geografica (anche su supporto digitale), la data, l'estensione e l'importo, oltreché gli interventi gestionali intrapresi per contenere il fenomeno.

- LE TECNICHE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

1. Di seguito sono indicati i sistemi di caccia contemplati per il prelievo del Cinghiale:

- a) i sistemi di caccia collettiva;
- b) i sistemi di caccia individuale;

2. I sistemi di caccia collettiva, presuppongono l'azione contemporanea di più cacciatori coadiuvati da battitori con o senza cani. Questi sistemi sono sostanzialmente basati sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso i cacciatori che attendono alle poste. Con questi metodi il tiro viene quasi sempre eseguito su animali in movimento, spesso in corsa precipitosa. La distanza di tiro dipende dall'ambiente in cui si svolge l'azione e, pertanto, risulta minima nelle zone di vegetazione fitta (macchie, forteti) e massima nel caso di copertura vegetale più rada (fustaie) o di aree aperte. L'efficienza e la sicurezza delle cacce collettive dipendono dal livello di organizzazione che caratterizza sia la fase preparatoria che lo svolgimento dell'azione. In particolare, risulta indispensabile la presenza di una figura di coordinamento che decida la scelta dell'area da battere, la disposizione delle poste e le modalità di svolgimento della caccia. Allo stesso tempo è necessario che tutte le persone coinvolte nell'azione si attengano alle consegne, evitando iniziative personali imprevedibili e non rispettose delle norme di sicurezza. I sistemi di caccia collettiva contemplati nel presente regolamento sono:

- a) *la braccata*, che prevede un fronte mobile, costituito da uno o più conduttori che guidano una muta di cani che scova i cinghiali ed un fronte fisso costituito da numerose poste. La braccata rappresenta una tecnica di prelievo la cui efficacia ed il cui impatto dipendono in larga misura dalle modalità con cui viene applicata; infatti nella braccata il comportamento dei cinghiali e le modalità con cui essi arrivano alle poste dipendono dall'azione svolta dalla muta dei cani e dai relativi conduttori o braccatori. Purtroppo oggi vengono quasi sempre utilizzate mute composte da numerosi cani di varia origine, di nessuna tipicità ed omogeneità di lavoro e, ciò che è più grave, privi della necessaria specializzazione ed addestramento. L'uso di cani non specializzati nello svolgimento delle azioni di

ricerca e forzatura degli animali, che spesso risultano caotiche, comporta anche una loro maggiore esposizione al ferimento da parte dei cinghiali e questo fatto scoraggia ulteriormente l'utilizzo di cani da seguita "di valore" a favore di soggetti che semplicemente "fanno numero". A ciò si aggiunge la frequente perdita degli ausiliari, lanciati all'inseguimento di altri selvatici, il cui recupero avviene talvolta molte ore o giorni dopo l'azione di caccia. Questa scarsa attenzione agli aspetti tecnici di una cinofilia venatoria colta e responsabile tende ad aggravare ulteriormente le caratteristiche negative della braccata sopra accennate. Fermo restando che questa forma di caccia, viste le caratteristiche comportamentali del Cinghiale e gli ambienti da esso riferibili, rappresenterà anche per il futuro la metodologia di prelievo più utilizzata, è tuttavia necessario che nella sua pratica vengano introdotti forti elementi migliorativi.

b) *la girata*, che prevede il prelievo del Cinghiale con l'ausilio di un solo segugio che assolve contemporaneamente le funzioni di limiere e quella di forzatura degli animali. Come limieri si possono utilizzare cani appartenenti a diverse razze (annoveriano, dachshbrache, bassotto, ecc.); requisito fondamentale è che il cane sia non solo dotato di ottime qualità naturali (grande capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia), ma che risulti estremamente ben addestrato e collegato al conduttore. La caccia collettiva al cinghiale in "girata" si svolge in tre fasi diverse: la tracciatura, la disposizione delle poste e lo scovo.

- La tracciatura, si esegue, nelle prime ore dopo l'alba, facendo lavorare il cane collegato al suo conduttore per mezzo di un lungo guinzaglio ("*lunga*") lungo tutto il perimetro di un'area di bosco delimitata (in genere superfici che vanno da cinque a qualche decina di ettari), in modo che il cane segnali con il suo comportamento gli eventuali punti di entrata dei cinghiali. Se il cane segnala un'entrata recente ("*traccia calda*") di animali nella zona di rimessa, si procede alla seconda fase dell'operazione ovvero la disposizione delle poste.
- La disposizione delle poste, nella girata generalmente le poste sono poco numerose (massimo 10) e collocate a breve distanza dal bordo del bosco, in corrispondenza delle uscite dei tratti frequentati dagli animali. Solo successivamente alla disposizione delle poste, ha inizio la terza ed ultima fase della girata lo scovo.
- Lo scovo, il conduttore entra nel bosco, in corrispondenza del punto precedentemente segnalato, con il cane alla "*lunga*" per seguire la "*traccia calda*" degli animali sino a giungere alla "*lestra*", ovvero il luogo in cui i cinghiali stazionano per il riposo diurno, scovandoli e facendoli muovere verso le poste, senza tuttavia forzarli eccessivamente. Se l'ambiente non lo permette, come avviene nei boschi molto chiusi, il conduttore libera il cane che scova gli animali in direzione delle poste.

In presenza di una buona professionalità del binomio conduttore-cane e di un'ottima conoscenza del territorio d'intervento da parte del "*gruppo di girata*", questa rappresenta un sistema caratterizzato da un positivo rapporto tra sforzo praticato e risultati ottenuti, a fronte di un disturbo assai più limitato rispetto a quello generato

dalle braccate. Non tutte le condizioni ambientali risultano idonee per un utilizzo proficuo della girata. La presenza di una copertura boschiva discontinua, frammentata in parcelle circondate da aree aperte o coltivi è una situazione da considerare molto vantaggiosa se paragonata a territori coperti da boschi estesi ed omogenei.

Nel presente regolamento, tra i sistemi di caccia collettiva, è esclusa *la battutta*, che prevede un fronte mobile costituito unicamente da battitori sprovvisti di cani ed un fronte fisso costituito dalle poste.

3. I sistemi di caccia individuale, presuppongono che l'azione venatoria sia svolta dal singolo cacciatore senza l'uso di cani. Questi sistemi sono sostanzialmente basati sulla cerca o l'aspetto degli animali. Con questi metodi il tiro viene quasi sempre eseguito su animali fermi. Queste forme di prelievo trovano dei limiti oggettivi nelle aree caratterizzate da vaste estensioni di macchia mediterranea o di boscaglia fitta senza soluzione di continuità; nel caso ordinario di copertura vegetale più rada o di aree aperte la distanza di tiro è sovente compresa tra i 100 e i 200 mt. Il tiro, da effettuarsi esclusivamente con l'ausilio di carabina munita di ottica da puntamento, alla cerca o all'aspetto, risulta caratterizzato da un disturbo assai limitato e dal miglior grado di selettività, in quanto l'accurata osservazione preventiva degli animali consente di scegliere il capo da abbattere in funzione del sesso e dell'età. L'efficienza di questi metodi è direttamente proporzionale non solo allo sforzo intrapreso (numero di uscite/cacciatore), ma anche alla professionalità degli operatori ed all'esistenza di strutture in grado di facilitare gli abbattimenti (percorsi di pirsch, altane, governe, ecc.). Il sistema di caccia individuale contemplato nel presente regolamento è:

- a) *la selezione* in cui il singolo operatore, senza l'uso di cani, attende l'uscita dei cinghiali sui siti di alimentazione e/o abbeverata stando fermo in punti prestabiliti, spesso sfruttando una postazione sopraelevata o un'altana ed eseguendo il tiro esclusivamente con la carabina munita di ottica da puntamento.

Nel presente regolamento, tra i sistemi di caccia individuale, è esclusa la "*cerca*" o "*pirsch*" che prevede che il singolo operatore, senza l'uso di cani, cerchi i cinghiali e li avvicini per eseguire il tiro con la carabina munita di ottica da puntamento. Detto metodo è consentito esclusivamente negli interventi di controllo ("*abbattimento diurno o notturno alla cerca*").

- I SOGGETTI ABILITATI ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO DEL CINGHIALE

1. Alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale sono preposte le seguenti figure:

- a) tecnico faunistico;
- b) caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata;
- c) caposquadra per la caccia al cinghiale in girata;
- d) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- e) conduttore di muta;
- f) conduttore di cane limiere;
- g) cacciatore abilitato al prelievo con metodi selettivi del cinghiale;
- h) operatori abilitati al controllo del cinghiale (art. 31 L.R. 59/2017);
- i) conduttore di cane da traccia per il recupero dei capi feriti;
- j) operatore abilitato ai censimenti;

k) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure del tecnico faunistico dovrà occuparsi, con funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica, delle attività relative al:

- “Piano annuale di gestione del Cinghiale”;
- “Piano annuale di prevenzione dei danni da Cinghiale”;
- “Piano annuale di Prelievo del Cinghiale”;
- “Piano annuale di monitoraggio sanitario del Cinghiale”
- “Relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione del Cinghiale promosse dall’ATC”.

così come previsto da ISPRA (*Documento Tecnico n. 15 febbraio 1994, Componente tecnica in seno agli organismi di gestione, pg. 36/38*).

3. Le figure di cui al punto 1. lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) sono generalmente abilitate dagli ATC mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi.

4. La *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*, sulla base delle indicazioni fornite dall’ISPRA, stabilirà i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso a detti corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni.

5. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 lett. b), c), d), e), f), g), h), i) j) e k) potranno essere svolti dagli ACT o da Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato Tecnico Faunistico nazionale e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, previo accordo con la Regione sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni annuali d’esame, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.

6. Le abilitazioni di cui alle lettere b) c), d), e), f), g), h), i), j) e k) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale; la Regione rilascia i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

- MEZZI DI CACCIA/CONTROLLO E MEZZI AUSILIARI DI COMUNICAZIONE

1. Nella *"Caccia in braccata al cinghiale"* e nella *"Caccia in girata al cinghiale"* è consentito l'uso delle seguenti armi da fuoco e munizioni:

- a) fucile, con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato con munizioni a palla unica;
- b) carabina, di calibro non inferiore al 270 (misura anglosassone) eventualmente munita di punto rosso.

Durante la braccata/girata è consentita la detenzione delle sole munizioni a palla.

2. Nella *"Caccia al cinghiale in selezione"* è consentito l'uso delle seguenti armi da fuoco e munizioni:

- a) carabina, di calibro non inferiore al 257 (misura anglosassone), munita obbligatoriamente di ottica di puntamento.

3. Per il prelievo del cinghiale in braccata/girata/selezione si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche, poiché l'uso di munizioni con piombo determina una serie di rischi sia per le specie selvatiche, che si nutrono di carcasse, che per coloro che

consumano abitualmente selvaggina, così come riportato in numerosi trattati scientifici e nei documenti tecnici redatti da ISPRA.

4. Il C.d.G., al fine di incentivare l'uso di detto munizionamento, nella formulazione delle graduatorie, considererà tra i criteri tecnici oggettivi di valutazione dell'operato delle squadre/gruppi di girata/cacciatori di selezione l'impiego di munizioni atossiche.

5. Negli *"Interventi di controllo del cinghiale"* è consentito l'uso di:

- a) chiusini o gabbie/trappole fissi o mobili, negli *"interventi di cattura"*;
- b) carabina, di calibro non inferiore al 270 (misura anglosassone) eventualmente munita di punto rosso, negli *"interventi in girata"*;
- c) carabina, di calibro non inferiore al 257 (misura anglosassone), munita obbligatoriamente di ottica di puntamento, negli interventi di *"abbattimento diurno o notturno all'aspetto o alla cerca"*.

Negli interventi di controllo è obbligatorio l'utilizzo delle munizioni atossiche ed è vietata la detenzione di munizioni di piombo.

6. Durante la braccata/girata/selezione/ interventi di controllo è obbligatorio l'utilizzo di *mezzi ausiliari di comunicazione*, su frequenze concordate con gli Organi di vigilanza, sempre nel rispetto delle normative vigenti, al solo scopo di consentire una agevole comunicazione tra tutti i soggetti che partecipano alle azioni di caccia (Caposquadra/Responsabile del gruppo di girata, cacciatori, braccieri/conduuttore del cane limiere, cacciatore di selezione) ed agli interventi di controllo (Agente responsabile/operatori abilitati al controllo del cinghiale) sia per il corretto espletamento del presente regolamento, la prevenzione di incidenti che per le attività di vigilanza.

- TEMPI E ORARI DI CACCIA

1. La *"Caccia in braccata al cinghiale"* e la *"Caccia in girata al cinghiale"* sono consentite a partire *dalle ore 10.00 e fino al tramonto* e potranno essere svolte esclusivamente, nel periodo di caccia definito annualmente dalla Regione Puglia con il Calendario Venatorio, nei giorni indicati dal calendario venatorio regionale e solo a seguito di prenotazione *on-line* all'ATC.

2. La *"Caccia di selezione al cinghiale"*, ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, c. 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 è consentita un'ora prima del sorgere del sole e termina un'ora dopo il tramonto, potrà essere svolta, nel periodo di caccia definito annualmente dalla Regione Puglia con il Calendario Venatorio, nei giorni di *lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica* e solo a seguito di prenotazione *on-line* all'ATC.

- TESSERINO AUTORIZZATIVO, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, COMUNICAZIONE DELLE USCITE E DEI RIENTRI

1. Ad ogni cacciatore iscritto al:

- *"Registro annuale delle squadre abilitate alla caccia in braccata al cinghiale"*;
- al *"Registro annuale dei gruppi abilitati alla caccia in girata al cinghiale"*;
- al *"Registro annuale dei cacciatori di selezione al cinghiale nei distretti di selezione"*;

- al “*Registro annuale dei cacciatori di selezione al cinghiale nei distretti a densità 0*”;

l’ATC consegnerà un “Tesserino autorizzativo” che dovrà riportare i dati anagrafici del cacciatore, la forma di caccia autorizzata (braccata/girata/selezione), il “Distretto di caccia” assegnato, la “Zona” o il “Settore” assegnato, il periodo di validità dell’autorizzazione. Nella caccia di selezione dovrà essere inoltre indicato il numero dei capi da prelevare, il sesso, la classe di età ed il codice numerico dei contrassegni forniti dall’ATC. Sul predetto “*Tesserino autorizzativo*” dovranno essere annotate le “*giornate di caccia*”, l’*“Area di braccata o girata”* o il “*Punto di sparo*” prescelto, il “*numero di prenotazione*” rilasciato dal sistema informatico *on-line*, gli eventuali “*capi abbattuti*” ed il “*numero del contrassegno identificativo*” apposto agli stessi.

2. L’ATC fornirà i “*Contrassegni identificativi*” numerati e inamovibili o fascette in funzione dei capi assegnati alle diverse squadre/gruppi di girata/cacciatore di selezione. Il contrassegno numerato fornito dall’ATC dovrà essere immediatamente apposto all’animale prima di rimuoverlo dal luogo dell’abbattimento. Appena raggiunto l’animale abbattuto e prima di procedere alla sua rimozione il soggetto abilitato (Capo squadra/Responsabile del gruppo di girata/cacciatore di selezione) apporrà, stringendolo il più possibile, il contrassegno inamovibile al tendine d’Achille dell’arto posteriore del capo abbattuto. Detto contrassegno dovrà rimanere solidale all’animale per tutte le fasi di trasporto, fino alla macellazione, comprovando la liceità del prelievo effettuato ed autorizzando contemporaneamente il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo abbattuto.

3. Per la “*Comunicazione delle uscite e dei rientri*” dovrà essere predisposto dall’ATC un “*Programma informatico*” di prenotazione *on-line*”, da piattaforma informatica fissa o da smartphone, sul portale dell’ATC, anche al fine di agevolare le attività di vigilanza.

- NORME DI SICUREZZA

1. Al fine di garantire la sicurezza di chi pratica altre forme di caccia o altre attività rurali, ciascuna squadra/gruppo di girata dovrà provvedere alla segnalazione della braccata/girata in corso attraverso l’apposizione, lungo tutto il perimetro dell’*“Area di braccata”/“Area di girata”* interessata, di adeguata segnaletica con la dicitura: “*ATTENZIONE – Braccata/Girata al cinghiale in corso*”; analogamente anche negli interventi di controllo, ciascuna “*Unità di pronto intervento*” dovrà provvedere alla segnalazione dell’intervento di controllo in corso attraverso l’apposizione, lungo tutto il perimetro dell’*“Area di controllo”* interessata, di adeguata segnaletica con la dicitura: “*ATTENZIONE – Intervento di controllo al cinghiale in corso*”. Le predette segnaletiche dovranno essere conformi a quanto indicato all’art. 20 L.R. n. 27/98 e precisamente dovranno:

- a) essere delle dimensioni di cm. 25x33;
- b) avere scritta rossa su fondo bianco;
- c) essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata ad un’altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l’una dall’altra e comunque, in

modo che siano visibili le due contigue e nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione.

2. Le segnaletiche di cui al precedente comma 1 dovranno essere apposte preferibilmente dal pomeriggio del giorno prima dell'inizio della braccata/girata/intervento di controllo e rimosse al termine delle stesse.

3 I cacciatori che partecipano alla braccata/girata e gli operatori abilitati al controllo devono raggiungere le poste con l'arma scarica e in custodia e caricare l'arma dopo il segnale di inizio braccata/girata/intervento di controllo e scaricare l'arma al segnale di fine braccata/girata/intervento di controllo riponendola nella custodia.

4. Il cacciatore/operatore abilitato al controllo non deve abbandonare la posta assegnatagli dal Caposquadra/Responsabile del gruppo/Agente Responsabile dell'intervento di controllo; dovrà inoltre osservare scrupolosamente le disposizioni impartitegli in merito all'angolo di tiro previsto per la stessa postazione.

5. Al fine di aumentare la sicurezza di alcune postazioni, nelle forme di caccia collettiva/interventi di controllo, è raccomandato l'eventuale impiego dei palchetti mobili dell'altezza di 1-1,5 mt. circa;

6. Nella caccia di selezione non è consentito, durante l'azione di caccia, lo spostamento da una postazione di tiro ad un'altra, fermo restando che l'arma durante gli spostamenti per raggiungere il "*Punto di Sparo*" deve essere sempre mantenuta scarica e in custodia; è raccomandato l'eventuale impiego di altane mobili dell'altezza di 2-2,5 mt.;

7. Il tiro, al fine di garantire gli standard minimi di sicurezza ed efficacia, dovrà, sempre in situazione di ottima visibilità dell'animale, essere eseguito:

sul selvatico in movimento in braccata/girata/intervento di controllo:

- ad una distanza massima di 50 metri con l'arma a canna rigata, anche se munita di punto rosso;
- ad una distanza massima di 25 metri con l'arma a canna liscia;

sul selvatico fermo in selezione/intervento di controllo:

- ad una distanza massima di 100 metri con l'arma a canna rigata munita obbligatoriamente di ottica da puntamento.

8. Tutti i partecipanti all'azione di caccia/intervento di controllo sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità e di quelle contenute nella L.R. n. 59/2017.

In particolare è vietato:

- a) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- b) sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima dell'arma impiegata in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree

delimitate e destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

9. Al fine di aumentare la sicurezza di tutti i partecipanti alle azioni di caccia (braccata/girata/selezione) /interventi di controllo per una più agevole localizzazione dei vari componenti, è obbligatorio per tutti:

- a) indossare pantaloni o cosciali, gilet e cappellino ad alta visibilità di colore rosso vivo o arancione;
- b) utilizzare mezzi ausiliari di comunicazione di cui all'art. 17 comma. 6.

10. Anche i soggetti abilitati alle attività di vigilanza dovranno indossare gilet e cappellino ad alta visibilità di colore rosso vivo o arancione ed utilizzare mezzi ausiliari di comunicazione.

11. Il Caposquadra/Responsabile del gruppo e gli Organi di vigilanza sono tenuti a escludere dall'azione di caccia i soggetti sprovvisti anche di uno solo dei seguenti accessori:

- a) vestiario ad alta visibilità;
- b) custodia per le armi;
- c) mezzi ausiliari di comunicazione.

12. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita dal Caposquadra/Responsabile del gruppo/Agente responsabile, anche via radio, nell'espletamento in loco dell'attività di coordinamento dell'azione di caccia o dell'intervento di controllo;

13. Tutti i cacciatori che esercitano altre forme di caccia all'interno e nel raggio di 100 mt dei boschi e dei pascoli cespugliati ricadenti all'interno dei "Distretti di caccia al cinghiale" (collettiva, di selezione e a densità 0), sono obbligati ad indossare gilet e cappellino ad alta visibilità di colore rosso vivo o arancione.

14. Tutti sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme di sicurezza contenute nel presente articolo per fini di incolumità pubblica e di pubblica sicurezza.

- DIVIETI

1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie adeguatamente recintate.

2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo numerico della popolazione di cinghiale mediante la "caccia di selezione" e le "attività di controllo", poiché volto a mitigare gli impatti della specie sulle attività antropiche e/o sulla biodiversità, necessario per facilitare il prelievo dei capi assegnati dal piano di prelievo o di controllo. Nella predisposizione degli apprestamenti alimentari artificiali, nel limite massimo di 2 per Km², potrà utilizzarsi unicamente mais in grani, per una quantità massima di 1 kg/giorno/punto di sparo; è escluso l'utilizzo di scarti alimentari, di macellazione e di altri rifiuti. Il periodo di utilizzo dei predetti apprestamenti artificiali è legato esclusivamente alla programmazione degli abbattimenti, prevedendone la sospensione al termine degli stessi.

3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Puglia adempirà il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, provvedendo alla individuazione, nel territorio

di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie Cinghiale (*Sus scrofa*).

4. All'interno dei “*Distretti di caccia al cinghiale*” (*collettiva, di selezione e a densità 0*), è vietato:

a tutti:

- a) realizzare operazioni di foraggiamento artificiale diverse da quelle previste dal comma 2 del presente articolo;
- b) spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose) e accendere fuochi allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici;
- c) usare petardi o attrezzi rumorosi allo scopo di sospingere i cinghiali nella direzione voluta;
- d) usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici;
- e) usare qualsiasi mezzo, anche fuoristrada per scovare, inseguire o investire il selvatico. E' solamente consentito a tutti i cacciatori iscritti a quel “*Distretto*” e limitatamente nelle “*Aree/Settori di caccia*” autorizzati per quel giorno:
 - accompagnare ad inizio e recuperare a fine braccata/girata i cacciatori e i braccieri/il conduttore del cane limiere ed i cani iscritti alla squadra;
 - accompagnare i cacciatori di selezione autorizzati in prossimità dei “*Punti di sparo*”;
 - accompagnare gli operatori abilitati al controllo in prossimità delle “*Aree di controllo*” oggetto d'intervento;
 - il trasporto degli animali abbattuti;

a tutti i cacciatori iscritti a quel “*Distretto*”:

- a) collocarsi alle poste, nelle aree tabellate autorizzate per le braccate e girate, prima delle ore 9,45 e trattenervisi oltre il tramonto;
- b) collocarsi, nei “*Punti di sparo*” prenotati per la caccia di selezione, prima e dopo degli orari consentiti per detta forma di caccia;
- c) addestrare, durante l'intero anno, cani da seguita al di fuori della “*Zona di caccia in braccata*” assegnata alla propria squadra;
- d) addestrare, durante l'intero anno, il cane limiere al di fuori della “*Zona di caccia in girata*” assegnata al proprio gruppo di girata;
- e) utilizzare i mezzi di comunicazione ausiliari durante l'esercizio dell'azione di caccia per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

a tutti i cacciatori non iscritti a quel “*Distretto*”:

- a) intrattenersi oltre le ore 9,30 nelle “*Aree di braccata/girata*” autorizzate per quel giorno e tabellate;
- b) intrattenersi nel raggio di 200 metri dai “*Punti di sparo*” prenotati per la caccia di selezione.

a tutti gli operatori abilitati al controllo:

- a) detenere munizioni di piombo durante l'esecuzione degli interventi di controllo.

- SANZIONI

1. Sono considerate “*infrazioni di carattere collettivo*” quelle commesse da:
 - a) squadre/gruppi di caccia al cinghiale/unità di pronto intervento;
2. Sono considerate “*infrazioni di carattere individuale*” quelle commesse da:
 - a) cacciatori iscritti o ospiti di una squadra/gruppi di girata al cinghiale;
 - b) cacciatori di selezione;
 - c) personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, in servizio presso la Polizia Provinciale o da un soggetto da questa delegato, purché munito di decreto per la Vigilanza Venatoria Volontaria di cui all’art. 41 della L.R. 59/2017, nell’ambito degli interventi di controllo;
 - d) personale alle dipendenze funzionali di Enti gestori dei territori di intervento (ATC), abilitati art. 31 della L.R. 59/2017, nell’ambito degli interventi di controllo;
 - e) proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, abilitati art. 31 della L.R. 59/2017, nell’ambito degli interventi di controllo;
 - f) personale alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici, abilitati art. 31 della L.R. 59/2017, nell’ambito degli interventi di controllo;
3. Qualsiasi infrazione commessa a titolo collettivo o individuale nei confronti di quanto previsto nel presente Regolamento, comporta una “*ammonizione*”, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. L’ammonizione di cui al comma precedente viene comminata dal C.d.G. dell’A.T.C.
5. Presso l’A.T.C. è tenuto il “*Registro delle ammonizioni individuali e collettive*”.
6. La seconda infrazione commessa a titolo collettivo o individuale nei confronti del presente Regolamento, anche se di tipo diverso dalla prima infrazione, ed anche se commessa in anni diversi e non consecutivi, comporta la “*sospensione*” a titolo individuale o collettivo dalla caccia al Cinghiale da un minimo di cinque giornate fino ad un mese. In caso di “*recidiva*” l’ATC determina la sospensione a titolo individuale o collettivo dalla caccia al cinghiale per un periodo da 1 a 3 mesi.
7. L’ATC, qualora ritenga l’ammonizione inefficace, può decidere la sospensione anche per la prima infrazione commessa a titolo collettivo o individuale nei confronti del presente Regolamento. Le giornate di sospensione sono determinate, a giudizio insindacabile, dall’ATC tra tutte quelle consentite per la caccia al cinghiale dal Calendario venatorio. Il foraggiamento non autorizzato comporta la sospensione individuale o collettiva dei responsabili.
8. L’infrazione commessa dagli abilitati art. 31 della L.R. 59/2017 nell’ambito degli interventi di controllo, comporta la sospensione di un anno dal “*Registro delle Unità di pronto intervento*”. In caso di recidiva la sospensione è permanente. Nel caso l’abilitato sia iscritto ad una squadra/gruppo di girata al cinghiale o pratici la caccia di selezione valgono anche le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. Qualora nell’ “*Unità di pronto intervento nei distretti a densità 0*” alcuni componenti, senza valida giustificazione, omettano di intervenire l’A.T.C. provvede alla loro immediata cancellazione “*Unità di pronto intervento nei distretti a densità 0*”.
9. Presso l’A.T.C. è altresì istituito e tenuto il “*Registro delle sospensioni individuali e collettive*”.

10. L'A.T.C. può negare l'iscrizione per un minimo di un anno ai “*Distretti di caccia*” al cacciatore che:

- a) abbatta capi di fauna selvatica diversi dal cinghiale durante la braccata/girata/caccia di selezione o durante gli interventi di controllo della specie;
- b) che venga sorpreso a trasportare fuori dall'area di braccata/girata/settore di caccia uno o più cinghiali sprovvisti della fascetta fornita dall'A.T.C.;
- c) eserciti la caccia al cinghiale nei “*Distretti di caccia*”, in forme diverse da quelle stabilite dall'A.T.C.;
- d) realizzi operazioni di foraggiamento artificiale diverse da quelle previste dall'articolo 22 comma 2 del presente regolamento.

11. Nel caso che le infrazioni di cui al comma 10 siano compiute dall'“*Agente Responsabile*” (Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, in servizio presso la Polizia Regionale o soggetto da questa delegato, purché munito di decreto per la Vigilanza Venatoria Volontaria di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017) incaricato del coordinamento in campo degli interventi di controllo, esso verrà altresì privato a titolo definitivo della possibilità di ricoprire tale ruolo.

12. Nel caso che le infrazioni di cui al comma 10 siano compiute da cacciatore “*ospite*”, esso verrà sospeso per un minimo di un anno dalla possibilità di essere ospitato da una squadra/gruppo di girata al cinghiale operante nel territorio dell'A.T.C e di iscriversi ai “*Distretti di caccia*”.

13. Le sanzioni disciplinari previste dal presente articolo sono comminate dal C.d.G. dell'A.T.C. dandone comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.

14. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dal C.d.G. può essere prodotta alla *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali* una memoria difensiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; a seguito di tale memoria vi dovrà essere un pronunciamento definitivo entro 10 giorni.

15. Per le violazioni delle norme si applica inoltre quanto disposto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 59/2017 e s.m.i., e dall'art. 13 del R.R. 3/99 e s.m.i.

16. In relazione alle violazioni compiute all'interno del territorio di competenza dell'ATC è fatto obbligo all'ATC di darne comunicazione al Servizio Vigilanza Ambientale Regionale competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Bari, Novembre 2020

Il Commissario Straordinario

Dott. Agr. Cosimo D'Angelo

Il Responsabile del Procedimento

dott. For. Giovanni Ferrara